



Comune di Bagni di Lucca
Provincia di Lucca

REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera Consiglio Comunale nr. 11 del 20/04/2017

Publicato all'albo pretorio dal 18/05/2017 al 02/06/2017

TITOLO I
- CAPO I -
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U.LL.SS. 27/07/1934 e s.m.i., al D.P.R. 10/09/1990, n.285 e s.m.i., la Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93, il DM del 30/03/1998 la Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98, la L. 28/02/2001 n. 26 e s.m.i. e la L. 30/03/2001 n. 130 e s.m.i., e DPR 15/07/2003 n. 254 L.R. Toscana n. 18/2007, L.R. Toscana n. 29/2004 così come modificata dalla L.R. Toscana n. 66/2013, L.R. Toscana n. 16/2000, D.G.R.T. N. 395/2002, D.G.R.T. N. 599/2002, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi:

- a) alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi;
- b) alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali ed impianti annessi;
- c) alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza;
- d) alla costruzione di sepolcri privati;
- e) alla cremazione;
- f) al servizio illuminazione votiva;
- g) ed in genere ad ogni diversa attività connessa con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato: per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune; per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba; per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti mortali da terra, per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti mortali da loculo oppure il recupero del feretro per trasferimento in altra sepoltura; per ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere le ossa provenienti da esumazioni od estumulazioni; per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità di materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura e pratica funebre; per cinerario si intende un manufatto destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazione.

ART. 2

COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale; il Sindaco può delegare tali competenze.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti secondo le forme previste dalla legge.
3. I servizi a pagamento, così come le loro tariffe, sono definiti dalla Giunta comunale sulla base delle norme vigenti. I criteri di definizione delle tariffe possono essere variati solo dal Consiglio comunale.
L'applicazione delle tariffe compete al Responsabile del Servizio.
4. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento delle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio.
Il complesso degli introiti deve tendere al pareggio del Bilancio del servizio.

5. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente ed incontrovertibile.

In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:

- a) il coniuge non separato o convivente more uxorio
- b) i figli
- c) i genitori
- d) altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.
- e) altri componenti del nucleo familiare

6. In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

ART. 3

RESPONSABILITÀ

1. Il Comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose all'interno dei cimiteri e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che il fatto non rilevi penalmente.

ART. 4

SERVIZI FUNEBRI – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico, all'obitorio o al deposito di osservazione;
- d) la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri comunali in cinerario comune (ove esistente);
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) il feretro per la inumazione o per la cremazione di salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia assoluto disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno e' accertato e dichiarato dal Responsabile del Servizio a cui afferisce la materia Servizi Sociali in base alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati e/o ai criteri previsti per la concessione di interventi economici ad indigenti.
- g) l'estumulazione straordinaria per esigenze dell'Amministrazione Comunale.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, in particolare sono a pagamento i servizi di cremazione, inumazione, esumazione ordinaria, tumulazione; inoltre saranno a pagamento i servizi di esumazione ordinaria, straordinaria, estumulazione ordinaria e straordinaria, quando richieste dai familiari.

Obbligati al pagamento delle tariffe sono il coniuge non separato o il convivente more uxorio e i parenti fino al 3° grado.

Le tariffe vengono aggiornate con apposito atto della Giunta Municipale.

ART. 5

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. n. 285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico negli uffici di cui al comma precedente oltre che nei cimiteri in apposite bacheche poste in prossimità dell'ingresso principale:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.08.1990, n.241 e s.m.i..

ART. 6

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

1. Il Responsabile incaricato dal Sindaco alla organizzazione ed al regolare funzionamento dei Servizi Cimiteriali e funerari, oltre che far rispettare le disposizioni del presente regolamento e della normativa e disposizioni cogenti in materia, adotterà nell'ambito delle norme vigenti tutte le possibili soluzioni atte a garantire un veloce espletamento delle pratiche con utilizzo di autodichiarazione e di autocertificazione, di spedizioni al domicilio del cittadino ovvero anche attraverso l'uso di internet non solo per fornire indicazioni sul servizio ma anche per consentire l'esecuzione di richieste, prenotazioni, reclami, ovvero pagamenti dei servizi stessi. A tale obiettivo sono obbligati attendere anche eventuali Concessionari di gestioni dei servizi cimiteriali.

TITOLO II

CAPO I – CIMITERI

ART. 7

CIMITERI DEL COMUNE

1. Il Comune di Bagni di Lucca è caratterizzato dalla presenza di n. 21 Cimiteri Comunali distribuiti sul territorio comunale:

- Corsena (Capoluogo);
- Benabbio;
- Brandeglio;
- Casabasciana;
- Casoli;
- Cocciglia;
- Crasciana;
- Fornoli;
- Granaiola;
- Limano;
- Lucchio;

- Lugliano;
- Montefegatesi;
- Monti di Villa;
- Palleggio;
- Pieve di Controni;
- Pieve di Monti di Villa;
- Ponte a Serraglio;
- San Cassiano;
- San Gemignano;
- Vico Pancellorum.

ART. 8

VIGILANZA

1. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Responsabile del Servizio ed al Sindaco secondo le rispettive competenze.
2. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi delle vigenti norme.
3. Compete esclusivamente al Comune la responsabilità in ordine alla vigilanza delle norme per le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
4. Salvo quanto stabilito dagli artt.102 e 105 del D.P.R. n.285/90, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dai cimiteri.
5. La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari dei cimiteri aventi rilevanza sulla salute umana, spetta al Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato, che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.
6. Il Responsabile del Servizio ed il Sindaco, per quanto di rispettiva competenza, con apposito atto dettano disposizioni relativamente all'orario di apertura dei cimiteri e delle strutture cimiteriali; la disciplina di ingresso; disciplina i riti funebri e ogni altra norma relativa a particolari divieti; disciplina l'apposizione di epigrafi, monumenti, ornamenti anche floreali, cippi, lapidi e copritomba; lavori e opere funerarie private.

ART. 9

AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e sono conservate e/o disperse le ceneri di persone:
 - a) decedute nel territorio del Comune di Bagni di Lucca;
 - b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
 - c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
 - d) aventi il coniuge o i parenti fino al 2° grado residenti nel Comune.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.
3. Indipendentemente dai requisiti di cui al precedente punto 1 e 2 e compatibilmente con la disponibilità il Responsabile del servizio a richiesta del coniuge non legalmente separato o del convivente more uxorio, o dei parenti in linea retta e collaterale entrambi fino al 3° grado del defunto o accertata la volontà scritta in tal senso del medesimo, può autorizzare il seppellimento della salma di persone non residenti nel Comune nei seguenti casi:

- a) qualora il defunto abbia sepolti il coniuge non legalmente separato o i parenti in linea retta o collaterale entrambi fino al 2° grado nel cimitero nel quale si richiede la sepoltura;
 - b) qualora il defunto abbia il coniuge non legalmente separato o i parenti in linea retta o collaterale entrambi fino al 2° grado residenti nella frazione o nel capoluogo ove è posto il Cimitero nel quale si richiede la sepoltura.
 - c) Con gli stessi criteri possono essere accolti nei cimiteri i resti mortali e le ceneri dei defunti.
4. La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Bagni di Lucca.

ART. 9 BIS

CIMITERO INGLESE

1. All'interno del Cimitero Inglese, in una zona ben definita della pianta cimiteriale, sarà possibile conservare le ceneri di salme ovunque decedute, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, residenti in vita anche in altri comuni o nazioni, fino ad esaurimento posti. I monumenti per la conservazione delle ceneri dovranno essere realizzati in conformità al progetto approvato dalla Soprintendenza di Lucca, approvato in data 20/01/2016 prot. 627 e pervenuto in data 01/02/2016 prot. 1580, salvo eventuali successive modifiche, con particolare riferimento alla localizzazione, dimensioni e tipologie dei materiali. L'organizzazione, la gestione, i costi, la durata delle concessioni e quant'altro potranno essere oggetto di accordo con la Fondazione Michel De Montagne e con l'Istituto Storico Lucchese che attualmente gestiscono congiuntamente il Cimitero Inglese, oppure gestito direttamente dal comune o da altri soggetti incaricati in caso di successive modifiche.

ART. 10 REPARTI SPECIALI

- 1. Almeno all'interno di un cimitero comunale è possibile prevedere campi speciali, da individuare attraverso il Piano Regolatore Cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, da destinare al seppellimento delle salme, alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone professanti culti diversi da quello cattolico o a comunità straniere.
- 2. Il Consiglio Comunale con proprio atto di natura regolamentare decide in ordine alla attribuzione degli eventuali maggiori oneri, conseguenti alla realizzazione e gestione di tali reparti speciali.
- 3. Gli arti, altre parti anatomiche ed i feti, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai suoi familiari, vengono inumati in campo comune.
- 4. E' pure possibile individuare, almeno in un cimitero comunale, un campo speciale da destinare all'inumazione dei "resti mortali" quando provenienti dalle estumulazioni, in quanto il tempo di permanenza per tali resti in seppellimento in terra è a ciclo ridotto a 5 anni ovvero a due anni nel caso di utilizzo di particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione come determinato dalla Circolare del Ministro della Sanità n. 10 del 1998.

CAPO II

ART. 11

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- 1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture a sistema di tumulazione, anche private e familiari, ai sensi e nei limiti degli art. 76 e 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

4. Il piano regolatore cimiteriale, di cui al successivo art. 12 determina, per le sepolture, anche private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ART. 12

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare un piano regolatore cimiteriale, che recepisca le necessità del servizio nell'arco temporale di almeno 10, 15 e 20 anni, periodicamente aggiornabile.

Il piano di cui al primo comma e' sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel piano regolatore cimiteriale sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private
- c) per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali;
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune;
- i) eventuali campi, loculi o cellette ossario riservati gratuitamente a persone illustri o benemerite per la comunità che abbiano risieduto od operato per il Comune;
- l) impianti di cremazione;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture a sistema di tumulazione, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi.

Di norma ogni 10 anni il Consiglio comunale è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Sino alla predisposizione del Piano regolatore cimiteriale il Consiglio comunale decide con specifici atti le diverse destinazioni degli spazi all'interno dei cimiteri nell'ambito delle direttive fissate nel presente regolamento.

CAPO III

ART. 13

CAMERA MORTUARIA

1. Nei cimiteri in cui è predisposta la camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, la stessa funge altresì da deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del D.P.R. 285/1990. In tali casi, il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 285/1990 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2 del medesimo.

2. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di mt. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero, essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

ART. 14

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei individuati nell'ambito del territorio comunale o in territorio di altri comuni, nei casi e nelle forme previste dalle leggi in materia.

CAPO IV – FERETRI

ART. 15

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 16

CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, dovendo comunque corrispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90, in particolare:

a) per l' inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2, e superiore a cm 3 ;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

b) per la tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune:

- con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- con percorso non superiore ai 100 Km.: e' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

d) per trasporti all'interno del territorio della regione Toscana si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 18/07;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per i trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della Azienda Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 o altra idonea sistemazione ed attendendosi a quanto segue:

- la procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione;

- ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli) è sufficiente l'uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione.

Le caratteristiche del contenitore devono essere capaci, per spessore e forma, di contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso; pertanto è necessario:

- l'uso dell'originario feretro, ove possenga ancora tali caratteristiche;
- l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm., casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile.

- il contenitore di resti mortali nonché delle ceneri riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per la facile identificazione.

- solo nel caso che il Responsabile dei Servizi cimiteriali del Comune o suo delegato abbia rilevato la presenza di parti molli, il trasporto dei resti mortali deve essere effettuato utilizzando un feretro avente le caratteristiche analoghe a quelle di trasporto di cadavere.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata;

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

6. sia la cassa in legno che quella in metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. I feretri in caso di trasporto fuori comune o all'estero devono essere muniti di sigillo con le modalità previste dall'Art. 9 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

ART. 17

VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro è svolta direttamente dal personale delle Imprese di Pompe Funebri che provvederanno per ciascuna operazione alla redazione di autocertificazione, ai sensi di legge, quale verifica della sua esecuzione alla regola dell'arte con materiali e modalità idonee e previste dal DPR 285/90 e s.m.i. e sue circolari del Ministero della Sanità (Salute).

2. Con la suddetta verifica ed autocertificazione si deve altresì accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 18

AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'ufficiale di stato civile rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.

2. Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali o di morte dovuta a cause non naturali il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Autorità Giudiziaria.

3. Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art.7, commi 2) e 3) del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dalla Azienda U.S.L.

ART. 19

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul coperchio di ogni feretro ammesso nei cimiteri è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il nome e cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V

TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI

ART. 20

SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
2. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di Pompe Funebri e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del R.D. 2578/34, recante il T.U. per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune, per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. N. 267/2000. Possono esercitare il servizio di trasporto funebre le Imprese Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative.
3. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.
4. Fatti salvi i casi di gratuità e di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni normative, la Giunta Comunale potrà stabilire speciali diritti sui trasporti di salma.
5. Sono comunque esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti dei cadaveri, su richiesta di una pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria, ecc.), dal luogo di decesso (pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato) al deposito di osservazione o all'obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, ma con oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto.

ART. 21

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso o dai suoi incaricati alla firma scelti tra il personale dipendente dell'Amministrazione Pubblica.
2. Il Sindaco o chi per lui è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.
3. Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 1:
 - a) i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90, per i quali è competente l'Azienda U.S.L.;
 - b) i trasporti di cadaveri di cui al precedente articolo 20, comma 5, per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto, verranno rilasciate due copie di autorizzazione al trasporto: una per l'incaricato al trasporto e una per la trasmissione al Sindaco del Comune di decesso.

4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta ovvero dall'autodichiarazione obbligatoria ed allegata.

6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

ART. 22

MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

I trasporti funebri sono permessi in tutte le strade del territorio comunale con le modalità di seguito indicate:

1. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:

- a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- b) il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
- c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
- d) il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta (locale scalo ferroviario, aeroportuale, ecc.).

2. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.

3. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.

4. L'eventuale richiesta di corteo deve essere preventivamente richiesta dai familiari/aventi titolo tramite l'Impresa di Pompa Funebre al Comando di Polizia Municipale che rilascerà in tempo utile apposita autorizzazione; l'autorizzazione stessa si riterrà rilasciata ai sensi dell'istituto del "silenzio/assenso", non sono pertanto ammessi cortei improvvisati e non autorizzati. È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc.).

5. Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio.

ART. 23

AUTOFUNEBRI

1. I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebri idonee e conformi alle norme del "nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento".

2. Le autofunebri devono avere le caratteristiche di cui all'art.20 del D.P.R.n.285/90.

3. Le autofunebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono essere disinfettate ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive e, comunque, una volta al mese.

ART. 24

DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRASPORTO

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento ed eventualmente dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il cimitero.
2. Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, in base alle risultanze documentali ovvero all'autocertificazione prodotta dall'impresa incaricata; quindi compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia: una verrà consegnata al vettore e l'altra al gestore dei servizi cimiteriali.
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, si effettua, dalla partenza all'arrivo, con lo stesso carro, sempre che non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o che non si tratti di sosta limitata al tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile.

ART. 25

TRASPORTO DI SALME E CADAVERI

1. Il trasporto di salme e cadaveri avviene nell'osservanza di quanto prescritto dalla normativa di riferimento vigente. e della Legge Regionale 4 aprile 2007 n. 18 "Disciplina del trasporto di salme e cadaveri"
2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata.

ART. 26

TRASPORTO DECEDUTI PER MALATTIE INFETIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Per i cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica per quanto concerne il trasporto, l'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Nel caso sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui al comma precedente, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 27

TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di cadaveri dall'estero o per l'estero è regolato e si osservano le disposizioni della normativa vigente in materia.

2. Si fa comunque riferimento cogente, per quanto non in contrasto con la normativa sopra indicata, quindi per l'intero presente articolo, a quanto disposto dalla Delibera Regionale n. 599 del 10/06/2002 dalla Regione Toscana.

ART. 28

TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati è da o per Stato estero aderente alla convenzione internazionale di Berlino, la competenza circa l'autorizzazione spetta al Sindaco; qualora si tratti di Stati non aderenti alla convenzione suddetta, spetta all'Autorità Consolare italiana all'estero o al Prefetto ai sensi della normativa vigente.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt.18, 20 e 25 del D.P.R. n.285/90, non si applicano al trasporto di cui al presente articolo.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate.

ART. 29

RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 285/90.
2. L'idoneità della rimessa, delle relative attrezzature e delle autofunebri è accertata dal Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

ART. 30

AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI POMPE FUNEBRI

1. Le imprese funebri private, qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerari, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in relazione alle specifiche attività esercitate.
2. A richiesta dei "dolenti", le imprese di cui al precedente comma possono:
 - a) espletare, a titolo di mediazione, affari o pratiche amministrative sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie o enti di culto;
 - b) fornire feretri e accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma e/o del trasporto in o da altri Comuni.

ART. 31

DIVIETI

1. Le imprese di onoranze funebri non possono:

- a) offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;
 - b) esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio; a tal fine nei negozi di vendita e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti: di questi ultimi dovrà, inoltre, esporsi la relativa tabella descrittiva;
 - c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
2. I titolari e i dipendenti delle imprese non possono trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nei cimiteri oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni.

ART. 32

IDONEITA' DI VEICOLI E LOCALI

1. Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda i locali ed i mezzi di trasporto, alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

ART. 33

INCARICATO DEL TRASPORTO

1. È incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di cui agli artt. precedenti o da un ente pubblico, che svolge il servizio secondo una delle forme di gestione di cui al D.Lgs. 267/2000.
2. L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art.358 C.P., così come modificato dalla Legge 26.04.1990 n.86.

CAPO VI - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 34

INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione avvengono:

- a) Sepolture in campi comuni
- b) Sepolture in campo giardino (in aree date in concessione ai privati).

Per quanto attiene alle modalità di inumazione ed alle caratteristiche costruttive e dimensionali si applicano le norme di cui agli artt. da 68 a 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e s.m.i. e le altre normative vigenti in materia, nonché le disposizioni stabilite nel presente regolamento e nei provvedimenti all'uopo adottati dall'amministrazione.

2. Le prime hanno una durata massima di 10 anni decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente. L'inumazione avviene per disponibilità dei posti in uno dei cimiteri del Comune, rispettando, ove possibile, il criteri di cui al precedente art.9. L'assegnazione delle sepolture per inumazione nei campi avviene in ordine progressivo senza soluzione di continuità.

3. Le seconde hanno una durata superiore vengono assegnate in concessione previo pagamento della relativa tariffa.

ART. 35

CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo deve essere indicato il numero progressivo di sepoltura nel campo e applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Sulle sepolture, anziché il cippo di cui al comma precedente, può essere installato altro manufatto idoneo a delimitare la sepoltura le cui caratteristiche saranno stabilite con apposito provvedimento dell'Amministrazione.

ART. 36

TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti ossei o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive e dimensionali si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e s.m.i. e le altre normative vigenti in materia, nonché le disposizioni stabilite nel presente regolamento e nei provvedimenti all'uopo adottati dall'amministrazione.

4. Nelle sepolture a tumulazione può essere inserita, ove possibile per disponibilità di spazi, insieme al feretro contenente la salma del defunto, anche una cassetta resti o urna cineraria contenenti i resti ossei o le ceneri del coniuge o di parenti in linea retta o collaterale entrambi fino al terzo grado del medesimo.

In tali casi la concessione per la sepoltura dei resti mortali o delle ceneri, non è subordinata al pagamento di una tariffa e decade automaticamente allo scadere della concessione della sepoltura del feretro del defunto. In tale ultima ipotesi è fatta salva la possibilità di concedere, a richiesta dei congiunti, altra sepoltura per la tumulazione dei resti mortali o delle ceneri.

ART. 37

MANUTENZIONE E DECORO DELLE SEPOLTURE

1. L'installazione e la manutenzione delle lapidi e/o copri tomba o altri manufatti è da eseguirsi a carico dei familiari/aventi titolo del defunto, in accordo con quanto stabilito dal presente regolamento e dai provvedimenti all'uopo adottati.

2. La loro manutenzione dovrà essere svolta costantemente per consentire un livello di decoro e ordine idoneo al luogo; con periodicità annuale ed in particolare in occasione della commemorazione dei defunti il servizio cimiteriale comunale svolgerà ricognizione circa la conservazione e lo stato di decoro delle sepolture; provvederà pertanto all'apposizione di eventuale avviso/diffida alla pronta esecuzione delle necessarie opere di ripristino e decoro o di rimozione pericoli riscontrati; è a diretto carico ed oneri dei familiari/aventi titolo del defunto provvedere prontamente entro un tempo massimo di gg. 30 ovvero immediatamente nell'ipotesi di sussistenza di grave situazione di pericolo. Il mancato intervento negli ulteriori successivi 30 gg. costituirà

presupposto sostanziale per la immediata attivazione di decadenza del sepolcro o nel caso di sepoltura in terra il Comune provvederà a sue spese (salvo rivalsa economica opportunamente rivalutata nei confronti dei familiari, che potrà essere effettuata anche in occasione dell'esumazione, qualora fossero reclamati i resti mortali per indirizzarli a sepoltura privata) alla rimozione di quanto pericoloso ovvero di quanto è stato oggetto di segnalazione. La rimozione equivale all'acquisizione di tale materiale che sarà avviato a rifiuto o a discarica; la sepoltura sarà mantenuta nello stato minimale di decoro, ovvero con il tumulo di terra ed il cippo d'individuazione.

ART. 38

DEPOSITO PROVVISORIO

1. In condizioni contingibili ed urgenti il Sindaco può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolo.
2. La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi è consentita:
 - a) nel caso sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
 - b) nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - c) nei casi in cui, nel cimitero comunale di destinazione della salma non vi siano posti disponibili e siano in corso i lavori di ampliamento del cimitero o realizzazione di nuovi posti/loculi, è consentita la tumulazione provvisoria in loculi di altri cimiteri comunali stabiliti dal Responsabile del Servizio, affinché non siano ultimati i lavori nel cimitero di destinazione. La spesa per la traslazione della salma al termine dei lavori sarà a carico dei familiari del defunto ed il posto provvisoriamente utilizzato, alla fine del suo utilizzo, rientrerà nella piena disponibilità del Comune e dovrà essere riconsegnato nelle stesse condizioni in cui è stato concesso.
 - d) nel caso debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private e/o colombari.
4. Il responsabile dei servizi cimiteriali fisserà la durata del deposito in relazione al tempo necessario all'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati.
5. Per tali eventuali depositi è dovuta una tariffa di utilizzo.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, notifica formale diffida a provvedere nel termine di 30 gg., in difetto la salma verrà inumata in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
7. La collocazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie è ammessa in un deposito cimiteriale nei casi di cui al comma 2, e dietro pagamento della relativa tariffa. Qualora gli interessati non provvedano entro sei mesi alla collocazione definitiva, i resti e le ceneri verranno dispersi rispettivamente in ossario e cinerario comune.
8. La realizzazione di monumenti funerari, lapidi e copri tomba, anche provvisori, dovrà conformarsi per dimensioni, materiali, forme, misure e sagome alle indicazioni impartite dall'Amministrazione con i provvedimenti all'uopo adottati.

CAPO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 39

ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Si definisce ordinaria la esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione.
2. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/ 90 e cioè di 10 anni. Alle inumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con esclusione dei mesi di luglio e agosto.
4. E' compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
5. Le esumazioni ordinarie sono regolate con provvedimento del Responsabile del Servizio. Annualmente, preferibilmente entro la fine del mese di ottobre, il responsabile del servizio curerà la stesura di elenchi, distinti per cimitero, in cui verranno indicate le salme per cui è possibile procedere all'esumazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti nelle aree cimiteriali interessate in occasione della commemorazione dei Defunti e per l'intero anno a cui sono riferiti
6. Salvo casi eccezionali e adeguatamente motivati, giustificati dalla necessità di provvedere immediatamente alle esumazioni, nel qual caso il Responsabile del Servizio può dare immediato corso, l'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere nell'area cimiteriale interessata con congruo anticipo.
7. E' compito dell'incaricato dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, accertare, al momento dell'esumazione, se un cadavere e' o meno mineralizzato.
8. L'Amministrazione comunale non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie interessate.

ART. 40

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettate dagli articoli 83, 84 e 85 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i. . Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del competente organo della ASL o da personale da esso delegato.
2. Non si rilasciano autorizzazioni ad esumazioni straordinarie per destinare i resti all'inumazione in altro cimitero comunale.

ART. 41

ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie:
 - quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato;
 - quelle eseguite su richiesta dei familiari/aventi titolo, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni, previo provvedimento del Responsabile del Servizio, anche prima della scadenza della concessione a tempo determinato o della concessione novantanovenale o concessione perpetua.Le estumulazioni ordinarie a richiesta degli aventi diritto non necessitano di provvedimento autorizzativo e vengono eseguite dietro pagamento della relativa tariffa:
 - quelle eseguite dopo un permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni, previo provvedimento del Responsabile del Servizio a seguito di Ordinanze o provvedimenti che abbiano dichiarato, ai sensi del presente regolamento e delle vigenti norme, la decadenza, la revoca e l'estinzione della concessione;
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima della scadenza dei 30 anni o della scadenza della concessione e sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del servizio, ove si voglia trasportare la salma in altra sepoltura o provvedere alla cremazione.
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria
 - c) per particolari esigenze della Amministrazione comunale.
4. Le estumulazioni straordinarie debbono sempre essere eseguite alla presenza del competente organo della ASL o di personale tecnico da lui delegato.
 5. Le estumulazioni straordinarie sono eseguite dietro pagamento della relativa tariffa e sono regolamentate con provvedimento del Responsabile del Servizi cimiteriali.
 6. Entro la fine del mese di ottobre di ogni anno il responsabile del servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo e quelle per le quali sono in programma le operazioni di estumulazione. Tale elenco sarà esposto al pubblico in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
 7. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o mediante operatori esterni secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
 8. Le estumulazioni richieste dai familiari/aventi diritto sono eseguite a cura di operatori incaricati dai richiedenti e sotto la vigilanza del personale all'uopo incaricato dal Responsabile del Servizio.

ART. 42

RESTI MORTALI - RESTI OSSEI DEFINIZIONI E TRATTAMENTO

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.

Salvo non sia richiesto diversamente dagli aventi titolo, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono:

- essere inumati, purchè all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;
- essere avviati a cremazione, previa richiesta espressa degli aventi diritto come individuati dalle disposizioni vigenti e con oneri a carico dei richiedenti. In tal caso sarà necessario recarsi presso l'Ufficio di Stato Civile per richiedere l'autorizzazione alla cremazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Sull'esterno del contenitore dovrà comunque essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato.

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono:

- essere inumati, purchè all'interno di cofano o contenitore di materiale biodegradabile rispondenti alle caratteristiche previste dalle specifiche disposizioni in materia (tale rispondenza viene autocertificata, ai sensi della vigenti norme in materia, dalla Ditta esecutrice delle operazioni stesse);
- essere avviati a cremazione, previa richiesta espressa degli aventi diritto come individuati dalle disposizioni vigenti e con oneri a carico dei richiedenti. In tal caso sarà necessario recarsi presso l'Ufficio di Stato Civile per richiedere l'autorizzazione alla cremazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Sull'esterno del contenitore dovrà comunque essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto

estumulato.

E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione,

saponificazione, o corificazione purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, così come indicato nella circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31.07.98 (la rispondenza a tali requisiti viene autocertificata, ai sensi della vigenti norme in materia, dalla Ditta esecutrice delle operazioni stesse)

Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:

a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purchè non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978 (la rispondenza a tali requisiti viene autocertificata, ai sensi della vigenti norme in materia, dalla Ditta esecutrice delle operazioni stesse)

2. I resti ossei esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalle operazioni di esumazione/estumulazione sono:

- raccogliibili, previa domanda degli aventi diritto, in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, o sepoltura privata già acquisita in concessione nel medesimo cimitero per altri congiunti (loculi, tombe, cappelle di famiglia nei limiti dello spazio disponibile).

- possono altresì essere avviati a cremazione, previa richiesta espressa degli aventi diritto come individuati dalle disposizioni vigenti e con oneri a carico dei richiedenti. In tal caso sarà necessario recarsi presso l'Ufficio di Stato Civile per richiedere l'autorizzazione alla cremazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Se a seguito delle operazioni di estumulazione ed esumazione non sussiste domanda di collocazione di resti ossei, questi ultimi saranno provvisoriamente raccolti e chiusi in appositi contenitori con targhetta riportante le generalità del defunto e conservati per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di esumazione o estumulazione. Trascorso tale termine senza che sia stata esercitata dagli aventi titolo una delle facoltà relative al trattamento dei resti mortali, i medesimi saranno definitivamente posti nell'ossario comune. Altresì se richiesto i resti mortali o i resti ossei potranno essere consegnati agli aventi titolo per essere tumulati presso altri cimiteri, previa autorizzazione da richiedere al Servizio di Stato Civile del comune di Bagni di Lucca. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi cimiteriali ed all'Ufficiale di Stato Civile, per quanto ad esso espressamente demandato dalla normative vigenti, il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla cremazione di resti mortali e di resti ossei.

ART. 43

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ed estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono sottoposte al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

ART. 44

OGGETTI DA RECUPERARE – RIFIUTI

1. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

2. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
3. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.
4. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopradette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.
5. I rifiuti derivanti dall'attività cimiteriale si distinguono e seguono la disciplina prevista dal Dlgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..

ART. 45

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in luoghi idonei.

TITOLO III

CAPO I – SEPOLTURE

ART. 46

CONCESSIONI CIMITERIALI - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Entro i limiti previsti dal P.R.C., il Comune concede l'uso di aree cimiteriali per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Il Comune, inoltre, può concedere le aree per impiantarvi, sempre a cura e spese di privati od enti, campi di inumazione per famiglie e collettività, a condizione che ciascuno sia dotato di un adeguato ossario.
3. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sia sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie) sia sepolture per due posti, per famiglie e collettività (biloculi, ecc.) sia lapidi alla memoria.
4. Alle sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. n.285/90 rispettivamente per le inumazioni ed esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni.

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa e nel caso di concessione di area per sepolture per famiglie e collettività, ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti consequenziali, i cui importi sono determinati dall'Amministrazione con proprio atto.

Il termine per il pagamento delle tariffe di cui sopra non dovrà essere superiore a 20 giorni dalla data di seppellimento del defunto; nei casi di mancato versamento si procederà ad ingiunzione ed eventuale successiva riscossione coattiva nei termini di Legge.

6. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.

7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo appositamente approvato dall'Ufficio competente, viene stipulata in seguito alla assegnazione del manufatto o area da parte del responsabile del Servizio cimiteriale.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:

a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;

b) la durata e la decorrenza, che coincide:

-con la data di stipula dell'atto di concessione nel caso di concessione di aree per sepolture per famiglie e collettività da realizzarsi a cura dei privati o nel caso di stipula di concessioni in vita - con la data di sepoltura della salma nel caso di concessione relativa a manufatti costruiti dal comune o di sepolture private non rientranti nel precedente punto da costruirsi a cura dei privati;

c) la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;

d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;

e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista con atto dell'Amministrazione;

f) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

9. La Giunta Comunale può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree per la realizzazione di sepolcri sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.

ART. 47

RESPONSABILITA'

I concessionari delle sepolture, in solido con la Ditta incaricata dei lavori, sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

ART. 48

DURATA DELLE CONCESSIONI – PROROGA DELLE CONCESSIONI

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n.285/90.

2. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:

a) 80 anni: per le aree destinate alla costruzione di sepolture per famiglie e collettività;

- b) 30 anni per i loculi aerei;
- c) 30 anni per i loculi interrati ad un posto;
- d) 30 anni per i loculi interrati a più posti salma;
- e) 30 anni per gli ossari e cinerari;
- f) 30 anni per le tombe ipogee in campetti privati destinati alla inumazione privata, se previsti; è riconosciuto il diritto d'uso della sepoltura fino alla scadenza del decennio dall'ultima inumazione di salma.

3. Nell'ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza, l'avente diritto può chiedere la proroga della stessa per un periodo minimo di anni 10 e massimo pari a quello della durata prevista al precedente comma 2 per la relativa tipologia di sepoltura, previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di proroga. E' facoltà dell'Amministrazione concedere la proroga.

4. Nella Concessione della proroga l'amministrazione potrà stabilire particolari condizioni per riportare ad univoca scadenza le concessioni per sepolture a più posti per le quali sussistano concessioni rilasciate in tempi diversi e con diversi termini di scadenza.

ART. 49

MODALITA' DI CONCESSIONE

1. L'assegnazione della sepoltura privata è concessa solamente in presenza:

- a) della salma per loculi aerei o interrati a uno o più posti salma;
- b) dei resti o ceneri per gli ossari e nicchie cinerarie.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili dal basso verso l'alto e continuativamente dall'alto verso il basso senza soluzioni di continuità. Altri criteri potranno essere applicati su indicazione del Responsabile del Servizio sulla base della collocazione e dimensione dei manufatti in caso di oggettiva impossibilità di applicare il criterio sopra descritto ovvero siano praticate tariffe differenziate (esempio loculi aerei su file diverse).

2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3. In caso di presenza di loculi colombari o cinerari disponibili, in deroga a quanto sopra stabilito è consentita la concessione in vita al coniuge non legalmente separato, al convivente more uxorio o ai parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado del defunto, purchè almeno ultrasessantacinquenni, del loculo adiacente a quello del congiunto.

4. In caso di loculo interrato a più posti salma il concessionario è tenuto a corrispondere la tariffa dovuta per tutti i posti salma concessi e realizzati.

5. E' comunque sempre consentito, in caso di disponibilità di posti, previa nuova concessione e nel rispetto del DPR 285/90 al fine di consentire il riavvicinamento dei congiunti medesimi:

- il trasferimento dei resti mortali o delle ceneri o delle salme di coniugi o parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado in sepolture adiacenti o contigue a quella del congiunto.
- la concessione in vita ai soggetti di cui al punto 3 di sepolture adiacenti o contigue a quella del congiunto e la contestuale nuova concessione di sepoltura al congiunto medesimo in caso di indisponibilità di posti adiacenti a quello oggetto dell'originaria concessione del congiunto.

6. Il trasferimento è soggetto ad una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

7. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, e' data in ogni tempo secondo la disponibilità;

8. La concessione non può essere fatta a persona ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

9. In caso di ampliamento cimiteriale o per nuove costruzioni o ristrutturazioni e dopo l'approvazione del relativo progetto è consentita, verificata la disponibilità e stabiliti i criteri di priorità, fissati con atto della Giunta comunale, la prenotazione in vita di loculi, subordinatamente al

versamento della tariffa, secondo gli importi e modalità, stabiliti dalla Giunta Comunale, anche in base al costo dell'opera.

10. Salvo quanto disposto ai precedenti commi, le ulteriori modalità di rilascio delle concessioni cimiteriali in ordine anche a tombe di famiglia ovvero a vecchi sepolcri recuperati per decadenza, vengono stabilite dal Responsabile del Servizio Cimiteriale nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta e potrà essere fatto ricorso anche al bando pubblico di assegnazione secondo modalità articolate di garanzia di trasparenza.

11. Con ordinanza del Responsabile del Servizio ed eventuale atto dell'Amministrazione comunale, nel caso si possa ricorrere alla ricognizione di sepolcri abbandonati per i quali provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, su progetto specifico, si stabiliranno le modalità, le norme di dettaglio ulteriori, i tempi e le procedure per il recupero dei vecchi sepolcri (tombe di famiglia, loculi o ossari perpetui) per il loro restauro ovvero per la loro riconcessione, specificando che il presente regolamento prevede l'uso anche di sepolcri (loculi in colombari anche totalmente prefabbricati purchè a norma) per tumulazioni temporanee che potranno consentire una semplificazione anche tecnica operativa per tale operazione.

ART. 50

DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE

1. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali, la cui proprietà resta in capo al Comune.

Il diritto d'uso del concessionario non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atto inter vivos né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo. La concessione di loculo aereo e loculo interrato a uno o più posti dà titolo ad usare la sepoltura per quella sola salma per la quale ha luogo la concessione

2. La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina:

a) nei sepolcri gentilizi e/o familiari, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10.02.1976, il diritto d'uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile Libro Secondo - Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario.

b) nei sepolcri ereditari, ovvero nelle sepolture concesse dopo il 10.02.1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art.74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.

3. Nelle sepolture possono essere ammessi benemeriti di cui all'art.93, comma 2 del D.P.R. n.285/90 ed il diritto alla sepoltura è riconosciuto in virtù di apposita dichiarazione presentata in qualunque tempo dal concessionario o dagli aventi titolo (purchè abbiano ottemperato agli obblighi relativi al subentro).

4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio del Responsabile del servizio prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

ART. 51

SUBENTRI

1 In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del servizio cimiteriale entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione e' effettuato dal Responsabile del servizio esclusivamente nei confronti delle persone sopra indicate che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto

3. Il Responsabile del Servizio nel termine di 30 gg. potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

4. Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma, o ossario o cinerario, si trasmettono mortis causa per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell'intestatario che al momento del subentro devono darne notizia al responsabile dei servizi cimiteriali con le modalità di cui al comma 1;

5 L'atto di assegnazione può essere oggetto di cessione inter vivos, alle seguenti condizioni: quando la cessione sia volta a porre gli obblighi inerenti il loculo in capo a soggetto erede necessario di grado più vicino al defunto cui appartiene la salma (o i resti o le ceneri in caso di ossario o cinerario).

6. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 50 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

7. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 50 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 52

RINUNCIA O RETROCESSIONE

1- IL Comune ha la facoltà di accettare la retrocessione da concessione cimiteriale, che è possibile:

- nel caso la sepoltura non sia stata occupata da salma;

- -quando, essendo stata occupata, è stata precedentemente liberata da salme, resti mortali o ceneri su volontà ed a carico degli aventi titolo, a seguito di richiesta di estumulazione e trasferimento delle salme, resti mortali o ceneri in altra sepoltura all'interno della medesima area cimiteriale o in altro cimitero del comune di Bagni di Lucca;

2. L'accoglimento della richiesta di retrocessione comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti, aventi titolo, del rimborso di una somma come sotto determinata; tale rimborso si concretizza nella rideterminazione della tariffa relativa alla nuova concessione cimiteriale da stipulare per la nuova sepoltura:

per concessioni di durata di 50 anni il rimborso deriva dall'applicazione della seguente formula:

tariffa corrente x 0,50 x anni residui =

50

per concessioni di durata di 30 anni il rimborso deriva dall'applicazione della seguente formula:

tariffa corrente x 0,50 x anni residui =

30

per concessioni perpetue, il rimborso deriva dall'applicazione della seguente formula:

tariffa corrente x 0,50 x anni residui =
99

Per la rinuncia di concessioni che avvengano entro il primo anno dalla data di seppellimento del defunto, il concessionario avrà diritto al rimborso di 3/4 della tariffa in vigore al momento della richiesta.

3. L'importo di riconcessione è corrispondente alla tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta.

4. L'importo della somma rimborsata non potrà mai essere superiore all'importo della somma versata per la concessione oggetto di retrocessione.

ART. 53

ESTINZIONE

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n.285/90.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, dei resti o ceneri, provvederà il Comune collocando le salme, i resti mortali e le ceneri in deposito provvisorio.

Contestualmente il Comune provvederà alla pubblicazione di un avviso relativo alla suddetta collocazione all'albo pretorio e all'albo cimiteriale e provvederà, ove possibile, ad avvertire i congiunti interessati. Decorso il termine stabilito nei predetti avvisi senza che nessuna disposizione sia stata comunicata in merito alle suddette salme, resti mortali e ceneri, il Comune provvederà a collocare le stesse, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ART. 54

REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Responsabile del Servizio, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla originaria sepoltura alla nuova.

3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 20 giorni prima;

nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di 30 giorni. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 55

DECADENZA

1. La decadenza della concessione anche di natura perpetua viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 120 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
- b) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte o per irreperibilità degli obbligati, quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) per inosservanza alle disposizioni impartite con il presente Regolamento o con altre vigenti disposizioni relativamente alla costruzione delle sepolture;
- g) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati (nei casi previsti dal presente regolamento);
- h) per inadempienza di ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

2. La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 30 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del Servizio cimiteriale.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Successivamente disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 56

RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili, in solido con la Ditta che ha eseguito i lavori, della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

2. I concessionari di sepolture private, di loculi e/o ossarini e cinerari sono responsabili, solidalmente tra loro, della manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse, della esecuzione delle opere e restauri che l'Amministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.

3. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inadatto alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 3 mesi.

CAPO II - SEPOLTURE PRIVATE COSTRUITE SU AREA CONCESSA DAL COMUNE

ART. 57

PROGETTAZIONE E TERMINI PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. La concessione in uso di area cimiteriale per la costruzione di sepolture per famiglie e collettività a sistema di tumulazione e/o inumazione impegna il concessionario alla presentazione di un progetto entro il termine previsto nella Concessione, tali progetti sono sottoposti alle stesse procedure ed adempimenti del Permesso di Costruire, con esclusione del pagamento degli oneri di urbanizzazione.
2. I progetti devono essere altresì approvati dal Dirigente Sanitario competente e devono rispettare le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e s.m.i. e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'art.4 della Legge 1.06.1939, n.1497- ora artt. 10 e 12 del D. Lgs. 42/04 - secondo cui sono vincolati "de jure" le aree e/o gli edifici cimiteriali in quanto beni di pubblico demanio, sono dichiarati "sottoposti a tutela", e pertanto assoggettabili ai soli interventi edilizi quali manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro scientifico di tipo conservativo, tutti gli edifici ed i manufatti edilizi ipogei e/o epigei, lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico-decorativi e/o artistici, ecc., esistenti presso tutti i cimiteri comunali, al momento della data di entrata in vigore del presente Regolamento, antecedenti di almeno cinquanta anni la data medesima. Pertanto il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla preventiva acquisizione, con le modalità stabilite dalle vigenti normative, del Parere della Soprintendenza B.A.A.A.S. territorialmente competente.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Al termine dei lavori dovrà essere depositata tutta la documentazione, a firma di tecnico abilitato, idonea a certificare l'agibilità delle opere per l'uso preposto nonché la corretta esecuzione delle stesse, in conformità con il progetto approvato e con le vigenti disposizioni in materia edilizia e urbanistica.
8. Le concessioni in uso di aree per tumulazioni familiari collettive, impegnano il concessionario alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile conseguente all'assegnazione, pena la decadenza.
9. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
10. Il Responsabile può concedere una proroga di 6 mesi ai termini predetti, su motivata richiesta degli interessati.
11. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
12. La concessione in uso di aree per la realizzazione di sepolture ad uno o più posti diverse da quelle indicate al comma 1 è subordinata alle prescrizioni indicate nell'atto di schema tipo, alle disposizioni indicate nel presente regolamento ed alle disposizioni generali vigenti in materia.
13. La costruzione della sepoltura deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
14. Prima dell'inizio di ogni intervento all'interno dell'area cimiteriale devono essere comunicate le generalità della Ditta esecutrice, ai sensi del presente regolamento.
15. Le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e quelle che non alterano l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla ed a restaurarla, devono essere sempre preventivamente comunicate al Responsabile del Servizio cimiteriale, con descrizione degli interventi previsti. Tale

descrizione dovrà essere esaustiva al fine di determinare se l'intervento è soggetto o meno a preventiva Autorizzazione del Responsabile.

TITOLO IV - POLIZIA DEI CIMITERI

CAPO I

ART. 58

ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Responsabile del Servizio sulla base degli indirizzi espressi dal Sindaco.

ART. 59

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone cieche;
- alle persone in stato di ubriachezza, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o di vendita;
- ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

ART. 60

DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione del custode;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio.
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio;
- m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati
3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 61

RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numerosa presenza di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio.

ART. 62

EPIGRAFI

1. Ciascuna sepoltura dovrà riportare in modo indelebile nome e cognome del defunto, sua data di nascita e di morte.
2. A integrazione dei dati anagrafici è consentita l'utilizzazione di diminutivi, vezzeggiativi, nomignoli e nomi d'arte, sempre che gli stessi non risultino in contrasto con il decoro del luogo e la comune sensibilità.
3. È consentita l'apposizione di epigrafi e foto, senza vincoli di dimensione. Il contenuto delle scritte e delle immagini non dovrà in nessun modo risultare ingiurioso o suscettibile di arrecare offesa al decoro del luogo ed alla comune sensibilità civile, religiosa e del pudore.
4. Le epigrafi dovranno essere compilate in lingua italiana. L'impiego di altre lingue è ammesso solo se accompagnato dalla traduzione del testo in italiano.

CAPO II - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ART. 63

ATTIVITA' ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. Lo svolgimento delle attività di servizio ai cittadini nei cimiteri del Comune di Bagni di Lucca (riguardanti realizzazione di fossa, tumuli in muratura nuovi ed esistenti) è sottoposta alle condizioni contenute nel presente Regolamento, con riferimento al successivo articolo n. 64.
2. Per quanto concerne la realizzazione di tutte le opere di completamento dei tumuli (monumenti, decori, lapidi) rimarranno di competenza dei richiedenti le opere, i quali potranno avvalersi di ditte di propria fiducia, comunque sempre nel rispetto del presente Regolamento e delle norme di legge.
3. Fatta esclusione per le onoranze funebri e per termini di preavviso più estesi dettati in modo specifico dal presente regolamento o da norme specifiche, lo svolgimento di attività all'interno dell'area dei cimiteri dovrà essere comunicato dal concessionario al servizio comunale competente almeno 24 ore prima del loro inizio. In particolare dovrà essere specificato il tipo di intervento da

effettuare, quale posa in opera di nuova tomba, ecc., il cimitero nel quale si opererà, la data e l'ora della realizzazione nonché il nominativo del defunto per il quale si effettua il lavoro.

3. Il Comune potrà disporre il rinvio delle attività per giustificati ed inderogabili motivi attinenti la sicurezza o l'interferenza con le ordinarie o straordinarie pratiche funebri, comunque non oltre la settimana dalla data indicata dalla ditta esecutrice.

4. In caso di attività a svolgimento periodico la comunicazione potrà avvenire una sola volta con indicazione dell'inizio dell'attività e della sua ricorrenza standard salvo modifiche, queste ultime da comunicare con uguale tempestività ed assoggettate al medesimo potere di rinvio del Comune.

ART. 64

OPERE E SERVIZI DA PARTE DI IMPRESE PRIVATE

1. Il Comune affiderà, mediante idonea procedura di gara e nel rispetto della normativa di legge, la realizzazione di fosse, tumuli in muratura e quant'altro, a Ditta od Impresa in possesso di tutti i requisiti previsti per l'espletamento delle opere e servizi. La ditta aggiudicataria dovrà assumere l'obbligo, nei confronti dei richiedenti le opere e/o servizi cimiteriali (con i quali terrà direttamente i rapporti), del rispetto dei prezzi imposti dall'Ente con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale e nel rispetto delle modalità previste nei capitolati di gara. La Ditta medesima dovrà inoltre controllare ogni operazione che avverrà all'interno dei cimiteri comunali, anche eseguite da soggetti esterni (marmisti) oltre che il costante controllo, monitoraggio e manutenzione di tutte le aree cimiteriali medesime.

2. In attesa che vengano espletate le procedure di cui al comma 1), per l'esecuzione di tutte le opere, nuove costruzioni, riparazioni, manutenzioni straordinarie, gli interessati potranno valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta tra le Ditte accreditate iscritte ad apposito Elenco formulato dall'Amministrazione comunale ai sensi del presente Regolamento, come meglio descritto negli artt. da 65 a 73.

3. Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 2 gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile da rilasciarsi dietro domanda da cui risulti l'iscrizione alla competente categoria professionale ed il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D.P.R. 163/06 e s.m.i., necessari per l'affidamento di lavori, forniture e servizi da parte di pubbliche amministrazioni.

4. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni causati a terzi.

5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività commerciali o comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

7. Il Responsabile in caso di inosservanza delle precedenti norme, può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

ART. 65

DITTE ACCREDITATE

1. In attesa che vengano espletate le procedure di cui al comma 1) art. 64, l'attività di servizio ai cittadini svolta in diretto riferimento alle sepolture nei cimiteri del Comune di Bagni di Lucca è riservata alle ditte che siano state accreditate per l'esercizio di tali attività da parte dell'Amministrazione Comunale e per le quali la medesima Amministrazione non abbia assunto provvedimenti di sospensione o di revoca dell'accreditamento.

2. L'accreditamento è concesso con determina del Responsabile del Servizio competente a tutte le imprese che, possedendo i requisiti indicati in apposito atto, ne facciano richiesta, sottoscrivano l'accettazione delle obbligazioni poste dal Codice di comportamento appositamente redatto dall'Ufficio competente, corrispondano i diritti eventualmente stabiliti dall'Amministrazione. Dell'avvenuto accreditamento è data notizia con comunicazione scritta mediante servizio postale.

ART. 66

SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

1. L'efficacia dell'accreditamento può in ogni momento essere sospesa con determina del Responsabile del Servizio competente ove egli accerti in capo alla ditta violazioni al presente regolamento ed agli appositi atti successivamente emanati, ovvero alle disposizioni di legge o regolamentari che in ambito cimiteriale normano lo svolgimento delle attività per le quali è stato ottenuto l'accreditamento.

È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni amministrative o penali disposte dalla legge.

2. La durata della sospensione sarà determinata dal Responsabile del Servizio competente secondo equità fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di tre mesi, con una graduazione che tenga conto della gravità dell'addebito e dell'eventuale recidiva.

3. Prima dell'emanazione del provvedimento di sospensione l'addebito dovrà essere contestato alla ditta in via formale, dando alla stessa congruo termine per le eventuali osservazioni e controdeduzioni.

4. L'accreditamento è revocato ove la ditta abbia perso i requisiti appositamente stabiliti dall'Amministrazione ovvero previsti dalla legge per l'esercizio in via generale dell'attività per la quale era stata accreditata ed ove emergano violazioni delle normative del lavoro ed impiego della manodopera.

5. L'accreditamento può altresì essere revocato per le ulteriori infrazioni per le quali la revoca sia espressamente menzionata come sanzione nonché in caso di infrazioni al presente Regolamento frequenti e ripetute e delle quali sia stata ogni volta contestata l'elevata gravità, ovvero tali, per gravità e rilievo alla pubblica opinione, da risultare suscettibili di danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale o delle altre ditte.

6. La revoca dell'accreditamento avviene con le medesime formalità prescritte per il provvedimento di sospensione.

7. La ditta cui sia stato comminato un provvedimento di revoca non potrà proporre nuova richiesta di accreditamento se non decorso un anno dalla data del provvedimento che lo ha revocato, o dimostri che il motivo della revoca sia venuto meno; salvo il caso di grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale per il quale la moratoria si estende a tre anni.

ART. 67

PUBBLICITÀ DELL'ACCREDITAMENTO

1. Le ditte accreditate possono dare pubblicità dell'accreditamento, menzionandolo nei documenti di comunicazione esterna.

2. Ove le ditte subiscano provvedimenti di sospensione o di revoca sono ugualmente tenute a darne pubblicità, con le modalità dettate dall'Amministrazione Comunale nell'atto di revoca o di sospensione.

3. Il registro delle ditte accreditate, ordinato per settore di attività e per ordine alfabetico della ragione sociale, è depositato in pubblica visione presso i competenti Uffici dell'Ufficio Tecnico Comune.

4. Tale registro potrà essere costantemente aggiornato a seguito di richieste di accreditamento presentate da Ditte interessate, ai sensi del presente Regolamento. Su di esso inoltre sarà riportata notizia dei provvedimenti di sospensione e di revoca applicati nei due anni solari precedenti la datazione del registro.

ART. 68

PERSONALE DELLE DITTE ACCREDITATE

1. Le ditte accreditate sono tenute a comunicare formalmente al Comune i nominativi del personale destinato ad operare all'interno dei cimiteri.

2. All'interno dell'area cimiteriale gli addetti delle ditte accreditate dovranno, a richiesta, dichiarare la propria identità ed esibire documento di riconoscimento.

3. Gli addetti sono tenuti ad un comportamento e ad un abbigliamento decoroso, consoni al luogo, oltre che alla massima cortesia nei rapporti con l'utenza.

4. La contestazione delle infrazioni agli obblighi di cui ai comma precedenti sono demandate al Responsabile del Servizio cimiteriale anche a seguito di segnalazione da parte del personale dipendente del comune che svolga funzioni operative o di vigilanza all'interno dei cimiteri e verranno notificate ed addebitate alla ditta da cui il personale dipende.

5. Salva l'adozione dei più gravi provvedimenti applicabili, è facoltà dei medesimi ottenere dalla Forza Pubblica l'immediato allontanamento dall'area cimiteriale dei soggetti che, diffidati, persistano in comportamenti lesivi del decoro del luogo o che comunque arrechino disturbo alla generalità dell'utenza.

ART. 69

TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DITTE ACCREDITATE IN AREE CIMITERIALI

1. Il prelievo di qualsiasi manufatto funebre per manutenzione, sostituzione o altro deve essere preventivamente autorizzato a seguito di apposita richiesta all'Ufficio comunale competente.

2. La posa in opera di manufatti edilizi o scultorei potrà avvenire soltanto nei giorni feriali, in orario di apertura dei cimiteri, con esclusione dei due giorni precedenti alla ricorrenza di "Tutti i Santi" del 1° novembre e dei due giorni successivi alla "Commemorazione di Defunti" (cioè dal giorno 30 ottobre al giorno 4 novembre), o comunque indicati da apposito provvedimento del Responsabile del Servizio cimiteriale. Il Responsabile del Servizio cimiteriale potrà concedere motivate deroghe a tali termini ove ne accerti la necessità e la non grave interferenza con lo svolgimento delle ordinarie attività di gestione cimiteriale e con le pratiche di culto funebre.

3. Fatta esclusione per le onoranze funebri e per termini di preavviso più estesi dettati in modo specifico dal presente regolamento o dalla legge, lo svolgimento di attività all'interno dell'area dei cimiteri dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del presente Regolamento.

ART. 70

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DITTE ACCREDITATE

1. I mezzi di trasporto delle ditte accreditate allo svolgimento di attività in ambito cimiteriale potranno sostare all'interno dei cimiteri solo per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico dei materiali occorrenti, rimanendo parcheggiati all'esterno del plesso per il tempo restante.
2. È vietato il deposito di materiali ed attrezzature delle ditte private all'interno dei plessi cimiteriali, nonché l'asportazione di terreno vegetale o di ghiaia e qualunque manomissione del piano originario del suolo. Nel caso di inadempienza il Comune ha facoltà di provvedere in via sostitutiva, con addebito dei costi relativi all'Esecutrice inadempiente, pena la sospensione dell'accreditamento in caso di mancato assolvimento degli obblighi di ristoro dei costi aggiuntivi.
3. Al termine dello svolgimento della propria attività, le ditte dovranno ripristinare lo stato dei luoghi in condizioni di ordinaria manutenzione, asportando i materiali di risulta, provvedendo alle necessarie pulizie e al ripristino di quanto eventualmente manomesso o rimosso, ivi incluso il piano del suolo originario, alle eventuali ricariche di ghiaietto nell'immediata pertinenza della sepoltura. Anche in questo caso si applica quanto al comma precedente in materia di intervento in via sostitutiva da parte del Comune.
4. L'area oggetto di intervento deve essere delimitata a carico degli operatori privati, per la parte strettamente necessaria, con idonea transennatura, al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. Le lavorazioni, il deposito dei materiali e delle attrezzature occorrenti devono avvenire esclusivamente all'interno di tale area. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc. o altro materiale.
5. L'impresa rimane unica esclusiva responsabile di eventuali danni a terzi, cose o persone causati in conseguenza alle lavorazioni, rispondendone anche della corretta esecuzione.

ART. 71

IMPIEGO DI MEZZI, ATTREZZATURE E SERVIZI

1. È vietato l'impiego di scale o altri mezzi o attrezzature di proprietà del Comune per lo svolgimento delle attività delle ditte accreditate. Ogni ditta dovrà pertanto disporre dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle opere, nel rispetto delle norme di sicurezza.
2. I punti di erogazione di acqua ed energia elettrica in ambito cimiteriale sono ordinariamente destinati solo alle attività d'istituto ed al servizio degli utenti, con le limitazioni del caso poste dall'Amministrazione Comunale. Non è pertanto consentito l'attingimento o il prelievo per lo svolgimento di attività diverse.
3. È consentito l'impiego di attrezzi meccanici quali compressori, scalpelli meccanici, martelli demolitori e generatori di corrente purché le loro emissioni, ed in particolare il loro livello di rumorosità, siano compatibili con le condizioni locali all'atto dell'impiego.
La verifica di tali requisiti è demandata al competente Servizio comunale, che potrà interdirne l'impiego anche in via temporanea.

ART. 72

SICUREZZA DELLE ATTIVITA'

1. Ove consistenza e natura delle attività da svolgere nell'area cimiteriale richiedano la redazione di POS (Piano Operativo di Sicurezza), copia dello stesso dovrà essere depositata entro dieci giorni dalla data della comunicazione di avvenuto accreditamento ed in ogni caso prima dell'inizio dell'attività.

2. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale potrà richiedere modifiche o integrazioni al POS al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni di legge ovvero il coordinamento in vista della sicurezza degli utenti e degli addetti alle generali attività di gestione cimiteriale.
3. Il rigetto del POS da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale ovvero la contestazione del suo mancato deposito comporta la revoca ai sensi del precedente art. 64 interdice l'esecuzione dell'opera.

ART. 73

ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese all'interno delle aree cimiteriali e' fissato dal Responsabile del Servizio.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Servizio.
3. Qualora il funerale coincida con i giorni festivi o in particolari situazioni che coinvolgono l'attività comunale, è fatto obbligo che il feretro venga temporaneamente depositato nella cappellina cimiteriale e le operazioni di seppellimento vengano rinviate al primo giorno utile.

CAPO III – DECORO

ART. 74

DECORO DELLE SEPOLTURE IN GENERE

1. I monumenti funebri e le lapidi definitivi dovranno essere realizzati con tecnologie appropriate e materiali durevoli, in vista di poter prevedibilmente resistere agli agenti atmosferici con minimi interventi periodici di manutenzione.
2. I metalli eventualmente utilizzati per gli elementi di arredo e funzionali dovranno possedere caratteristiche di elevata resistenza all'ossidazione, e comunque non dovranno produrre ossidi suscettibili di sporcare i monumenti e le lapidi.
3. E' vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti indecorosi o facilmente deperibili.
4. I titolari delle sepolture sono tenuti alla cura e potatura delle eventuali essenze pertinenti la sepoltura affinché mantengano un aspetto decoroso e non invadano i passaggi o le sepolture confinanti, alle ordinarie attività di pulizia dei marmi e degli apparati decorativi o funzionali, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria in genere dei monumenti fino alla scadenza della concessione cimiteriale.
5. I manufatti delle sepolture dovranno essere conformi alle disposizioni e prescrizioni di cui al presente Regolamento ed ai provvedimenti all'uopo emanati dall'amministrazione comunale.
6. Le piante ed i fiori disseccati od imputriditi, pur se depositi in spazi consentiti, saranno rimossi dal personale del cimitero se in tal senso non provvederanno i diretti interessati.

ART. 75

NORME PER LA REALIZZAZIONE ED IL DECORO DELLE SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE

1. La proiezione a terra di elementi per la delimitazione perimetrale della sepoltura (monumenti funebri o manufatti), posti ad esclusivo carico dei privati, deve essere compresa entro un rettangolo delle dimensioni massime di cm 180 x 60 per sepolture ordinarie; di cm 100 x 50 nelle aree riservate alla tumulazione dei bambini.

2. Per le dimensioni di cui al comma precedente non è consentita alcuna tolleranza esecutiva. L'asse della sagoma dovrà essere allineato a quello dei monumenti adiacenti, secondo le disposizioni dettate dall'amministrazione comunale nel presente regolamento o nei provvedimenti appositamente adottati

3. La delimitazione perimetrale non dovrà eccedere l'altezza di cm. 20 dal piano del terreno, mentre l'altezza degli eventuali soprastanti elementi funzionali o decorativi (croci, cippi, statue etc.) dovranno essere contenuti: entro cm. 80 dal piano del terreno

4. Almeno l'80% della superficie d'ingombro dei monumenti funebri deve risultare permeabile alla penetrazione dell'acqua e dell'aria. L'area permeabile potrà essere rivestita con ghiaia o analoghi materiali.

In alternativa potrà avere una copertura di vegetazione. In quest'ultimo caso le essenze impiegate dovranno avere portamento nano e non richiedere annaffiature frequenti. Le piante perenni arbustive dovranno essere periodicamente potate a cura dei titolari della sepoltura così che non invadano le sepolture adiacenti e non superino mai l'altezza di cm. 80, pena il loro abbattimento e l'addebito degli oneri a ciò necessari.

5. Decorsi sette giorni dall'inumazione possono essere posti in opera monumenti funebri provvisori. I monumenti funebri provvisori sono tenuti ai limiti dimensionali fissati in via generale. Per essi è tuttavia ammesso l'impiego di materiali deperibili, fermi restando gli obblighi di manutenzione e di ordinato e decoroso allestimento della sepoltura.

6. I monumenti funebri definitivi in campo comune, come sopra disciplinati, non potranno essere collocati in opera prima dello scadere dei sei mesi dall'inumazione.

ART. 76

NORME PER REALIZZAZIONE E DECORO DELLE SEPOLTURE A SISTEMA TUMULAZIONE

1. Loculi aerei:

a) Gli oneri per l'apposizione delle lapidi dei loculi aerei sono ad esclusivo carico del concessionario, fatto salvo che le stesse non siano già state messe in opera dal comune con la realizzazione dei loculi stessi.

b) Ove si rendesse necessaria la sostituzione della lapide dovrà essere realizzata con materiale lapideo identico per natura e colore a quello delle lapidi adiacenti la sepoltura, salvo esplicita diversa disposizione dell'Amministrazione.

c) Eventuali elementi aggiunti di arredo funebre o funzionale non potranno sporgere dal piano della lapide per più di 15 cm, rimanendo comunque contenuti nel perimetro della stessa e comunque in conformità ai limiti dimensionali e tipologici dettati dall'amministrazione comunale nel presente regolamento o nei provvedimenti appositamente adottati.

2. Posti distinti:

a) Gli oneri per l'apposizione della lapide di copertura della sepoltura, monumenti o altri manufatti, sono ad esclusivo carico del concessionario,

b) La proiezione a terra della suddetta lapide (copritomba) deve essere compresa entro un rettangolo delle dimensioni massime stabilite negli appositi provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale;

c) Per le dimensioni di cui al comma precedente non è consentita alcuna tolleranza esecutiva.

L'asse della sagoma dovrà essere allineato a quello dei monumenti adiacenti, secondo le disposizioni dettate dall'amministrazione comunale nel presente regolamento o nei provvedimenti appositamente adottati

d) d - Il basamento della sepoltura e l'altezza di eventuali soprastanti elementi funzionali o decorativi (croci, statue, ecc) dovrà essere contenuta entro limiti dimensionali e tipologici dettati dall'amministrazione comunale nel presente regolamento o nei provvedimenti appositamente adottati.

3. La sigillatura delle lapidi e copritomba dovrà essere eseguita con modalità e con l'impiego di leganti che ne consentano la successiva rimozione senza rischio di lesionarle. La sigillatura della lapide dovrà essere eseguita in modo tale da impedire l'entrata di acqua meteorica o altro all'interno del tumulo.

4. L'Amministrazione comunale potrà impartire in ogni tempo direttive e prescrizioni in ordine alla tipologia, alle dimensioni e alle modalità di apposizione della lapide e degli altri arredi e manufatti.

5. Per l'illuminazione votiva non è consentito l'impiego di lumi ad olio o a fiamma libera.

ART. 77

NORME PER LA REALIZZAZIONE ED IL DECORO DELLE EDICOLE (CAPPELLE) FUNEBRI

1. Fatto salvo quanto previsto nel presente regolamento e dalle altre disposizioni vigenti in materia, le norme per la realizzazione e la gestione delle cappelle funebri, ivi comprese le modalità di accettazione dei progetti ed eventuali dinieghi, saranno definiti con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

ART. 78

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL DECORO

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di dettare particolari disposizioni di decoro per singoli cimiteri o porzioni di essi, in vista di un miglior risultato estetico e/o funzionale d'insieme.

2. Allo scopo la Giunta Comunale e/o i Responsabili dei Servizi competenti, approveranno specifici progetti di decoro e di assetto delle sepolture, contenenti disposizioni vincolanti per la loro disposizione e per la realizzazione dei monumenti funebri.

3. Ove il progetto contempli la realizzazione di edicole (cappelle funerarie), esso dovrà essere dettagliato fino a definire allineamenti, altezza, dimensioni in pianta e materiali di rivestimento che dovranno caratterizzare gli edifici, così che la realizzazione eventualmente demandata ai concessionari possa ritenersi esplicitazione esecutiva del medesimo.

ART. 79

DEMOLIZIONI DI MONUMENTI FUNEBRI

1. La demolizione dei monumenti funebri, intesa anche come la rimozione delle parti in marmo delle tombe, è ordinariamente disposta all'atto dell'esumazione/estumulazione delle salme ovvero della decadenza della concessione cimiteriale che ha costituito titolo per la loro realizzazione.

2. In caso di iniziativa privata, i titolari delle sepolture che intendano ritirare i materiali o i manufatti di loro proprietà che li compongono sono tenuti a darne notizia scritta al Responsabile del Servizio cimiteriale con preavviso di almeno sette giorni, e indicando la data prevista per la

demolizione. Con tale avviso dovranno indicare la ditta accreditata affidataria della rimozione e gli elementi identificativi della sepoltura.

3. Se la rimozione delle lapidi per le motivazioni di cui al primo comma, è di iniziativa del Comune, il Responsabile del Servizio potrà darne preavviso di 7 giorni da affiggere al cancello di ingresso e consentire ai titolari delle tombe interessati a ritirare eventuali materiali/oggetti dalla tomba. Per le lapidi rimosse dal Comune quest'ultimo potrà invitare al ritiro dei materiali i marmisti della zona altrimenti saranno indirizzate a siti di smaltimento autorizzati.

3. Ad avvenuta ultimazione delle demolizioni il concessionario è tenuto a fornire riscontro delle demolizioni effettuate e dell'avvenuta rimozione delle lapidi .

4. È revocato l'accreditamento della ditta che si rendesse responsabile di indebita demolizione, anche parziale, di monumenti funebri.

ART. 80

MANUTENZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei monumenti funebri è demandata ai privati titolari delle medesime e dovrà essere condotta con la frequenza e l'accuratezza necessarie a garantire le generali condizioni di decoro del cimitero e la sicurezza dei frequentatori e degli addetti.

2. Ove il Comune rilevi sepolture in stato di abbandono o comunque in condizioni tali da pregiudicare la sicurezza o il decoro, provvederà a diffidare i titolari della sepoltura al ripristino di ordinarie condizioni di manutenzione fissando congruo termine per l'esecuzione, tenuto conto di quanto in materia disposto dal presente Regolamento.

3. L'ingiustificata inerzia dei titolari della sepoltura comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stabilita nella misura: di € 500 ove il difetto di manutenzione pregiudichi la sicurezza; di € 350 negli altri casi.

4. Nello stesso caso e salva l'applicazione delle sanzioni previste, il Comune di Bagni di Lucca si riserva la facoltà di sostituirsi al titolare della sepoltura nell'esecuzione delle necessarie riparazioni, rivalendosi successivamente nei confronti del medesimo per le spese sostenute.

5. Ove siano decorsi i termini di legge per l'esumazione o l'estumulazione delle salme e fatte salve comunque le sanzioni pecuniarie previste, il Comune di Bagni di Lucca dichiarerà la motivata revoca della concessione e l'acquisizione al Patrimonio comunale, potendone successivamente decidere in alternativa alla riparazione la demolizione e la contestuale esumazione o estumulazione dei resti mortali.

ART. 81

RICONOSCIBILITÀ ESECUTORE E RESPONSABILITÀ SUE O DEI TITOLARI DELLE SEPOLTURE

1. Tutti i monumenti funebri devono riportare una targhetta di riconoscimento delle ditte esecutrici, che saranno ritenute responsabili della regolarità esecutiva e della garanzia a termini di legge. La targhetta, che conterrà esclusivamente ragione sociale, sede e numero telefonico di reperibilità del manifattore, dovrà essere realizzata in materiale durevole e dovrà avere dimensioni contenute nei massimi di cm 7 in larghezza e cm 3,5 in altezza.

2. Ove l'Amministrazione Comunale rilevasse la imperfetta esecuzione tecnica del monumento o la non rispondenza alla disposizione della A.C. sia per la sicurezza che per il decoro, ne darà contestuale notizia ai titolari concessionari della sepoltura ed alla ditta esecutrice disponendo il ripristino a carico del concessionario medesimo.

3. Il mancato adempimento nei successivi trenta giorni comporta la revoca dell'accreditamento per la Ditta esecutrice e dà facoltà all'Amministrazione di sostituirsi al concessionario inadempiente addebitandogliene gli oneri.

ART. 82

DECORO E SICUREZZA DEI COMPORAMENTI E DIRITTO AL RISERBO

1. All'interno dell'area cimiteriale e nell'immediato intorno degli accessi non sono consentiti comportamenti che pur non vietati in via generale dalla legge risultino però irrilevanti della natura del luogo ovvero suscettibili di ridurre la sicurezza di fruizione ovvero di interferire con il diritto al riserbo ed alla discrezione dei singoli.

2. All'interno dei cimiteri è consentito il solo accesso e transito pedonale, con sola eccezione nei limiti dettati dal presente regolamento per gli automezzi di servizio, delle ditte accreditate e degli autorizzati.

3. È vietato sporcare o ingombrare permanentemente in qualsiasi modo i percorsi cimiteriali, sia nelle gallerie loculi che lungo e all'interno dei campi per inumazione.

4. All'interno dell'area cimiteriale non è consentito l'accattonaggio, né è consentita la richiesta di oboli di qualsiasi natura se fatta con diretta interlocuzione del singolo frequentatore, né deve essere espletata attività di propaganda o promozione su temi religiosi, sociali o civili.

5. Il Comune vigilerà sul rispetto delle disposizioni di cui ai comma precedenti, diffidando i responsabili a cessare dagli abusi e potendosi avvalere della Forza Pubblica per l'allontanamento dei renitenti.

6. È inoltre vietato all'interno dei cimiteri effettuare riprese fotografiche e/o cinematografiche se non espressamente autorizzate dal Responsabile del Servizio cimiteriale.

7. Nei confronti dei responsabili di infrazioni alle norme dettate da presente articolo sarà elevata contravvenzione con applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella misura di € 25 per ogni singola infrazione contestata nonché, se ne ricorra il caso, quelle ulteriori previste dal regolamento o dalla legge.

ART. 83

PUBBLICITA' NELLE PERTINENZE CIMITERIALI

1. Non è consentita nessuna forma di pubblicità nonché lo svolgimento di attività di promozione commerciale nell'area cimiteriale.

2. È vietata la presenza di operatori privati quali marmisti, fiorai etc. durante le operazioni di inumazione/tumulazione, esumazione/estumulazione.

3. Il competente Servizio dell'Amministrazione comunale che ravvisasse violazioni a tale regola di comportamento è tenuto a diffidare i responsabili a cessare dall'abuso, potendosi avvalere della Forza Pubblica per l'allontanamento dei renitenti nonché per la revoca dell'eventuale accreditamento.

4. È vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale in forma scritta o visiva all'interno dell'area cimiteriale.

5. Il competente Servizio comunale inviterà i responsabili a rimuovere le pubblicità, insegne o avvisi entro il termine di 15 giorni dalla notifica. In caso di inerzia, ovvero ove non sia possibile individuare i responsabili del fatto, provvederà per la rimozione, salvo il diritto di rivalsa dell'Amministrazione per le spese sostenute nei confronti dei responsabili anche successivamente individuati.

6. Ai responsabili delle infrazioni in materia di promozione o pubblicità commerciale verrà applicata la sanzione amministrativa di € 150, salva l'applicazione dei provvedimenti di

sospensione o di revoca nei confronti delle ditte accreditate che si rendessero responsabili dell'abuso.

7. Ai fini presenti non sono ritenute pubblicità commerciale le targhette funebri.

ART. 84

VIGILANZA

1. Tutti i servizi comunali vigilano e controllano ognuno per la propria competenza affinché i servizi funebri, l'esecuzione di opere nei cimiteri e la normale gestione degli stessi siano conformi alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati oltre che al presente Regolamento.

2. Il Responsabile dei Servizi cimiteriali può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco o dei responsabili dei provvedimenti necessari o obbligatori.

3. I tecnici comunali controllano tra l'altro la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari, per quanto di rispettiva competenza.

4. La polizia Municipale provvede a vigilare nei cimiteri e durante i servizi funebri sulla base delle segnalazioni del Responsabile dei Servizi cimiteriali.

TITOLO V

CREMAZIONE, CONSEGNA E DISPERSIONE CENERI

CAPO I

ART. 85

CREMAZIONE

1. Il comune, se non dispone di impianto di cremazione, provvede alla cremazione ricorrendo ad altri impianti autorizzati.

ART. 86

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Per la cremazione di un cadavere è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso. Nel caso di cremazione di salma precedentemente inumata o tumulata, competente al rilascio dell'autorizzazione è l'ufficio di Stato Civile del luogo ove è sepolta la salma.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato all'accertamento, da parte dell'ufficio di stato civile, della presenza delle condizioni di cui all'art.79 del D.P.R. n.285/90.

ART. 87

URNE CINERARIE

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in un'urna cineraria, debitamente sigillata per evitare profanazioni.

2. Sull'urna, che deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere indicato all'esterno il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli aventi titolo e su concessione, la conservazione delle ceneri si effettua nel cimitero in nicchie o colombari, salvo domanda di sistemazione in sepoltura privata o in cinerario comune o quanto disposto al successivo comma 5.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, costruiti su aree del cimitero date in concessione dal Comune e appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui alla normativa vigente, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile. Le tariffe applicate per l'uso dei colombari saranno soggette a preventiva approvazione da parte dell'Ente.
5. A richiesta degli aventi titolo, come da normativa vigente si dispone:
 - a) la possibilità di affidamento al richiedente dell'urna delle ceneri del defunto, è regolata dalla normativa in materia e come meglio indicato nel successivo art. 99 del presente regolamento;
 - b) l'obbligo di sigillare l'urna e l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
 - c) la procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti;
 - d) la verbalizzazione della consegna e la modalità di conservazione delle ceneri stesse;
 - e) la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;
 - f) che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo;
 - g) che per il rilascio dell'autorizzazione e la eventuale verifica di controllo sia corrisposta idonea tariffa se previste ed approvate dall'Amministrazione;
 - h) che il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale degli aventi titolo.

ART. 88

INUMAZIONE DELLE CENERI

1. Tra i modi di conservazione delle ceneri è prevista l'inumazione dell'urna.
2. L'inumazione dell'urna è effettuata esclusivamente in area cimiteriale specificamente destinata allo scopo.
3. La concessione in uso dell'area per l'inumazione dell'urna contenente le ceneri viene rilasciata dietro pagamento della relativa tariffa ed ha durata decennale.
4. Al termine del decennio, nei sei mesi precedenti la scadenza, la stessa può essere rinnovata a richiesta degli aventi diritto alla tariffa vigente al momento per un ulteriore decennio.
5. Alla scadenza della concessione l'urna con le ceneri può essere trasferita in altra collocazione privata all'interno dei cimiteri o può essere richiesto l'affidamento della stessa. In mancanza di indicazioni da parte dei legittimati si procederà, decorso il periodo di deposito, alla dispersione in cinerario comune.
6. Il disseppellimento dell'urna alla scadenza della concessione avviene a spese dell'Amministrazione.
7. Nel caso in cui il defunto, abbia espresso la volontà di essere inumato in urna degradabile, questa verrà collocata nell'area a giardino di dispersione ceneri, se prevista nel P.R.C., o in area destinata a campo comune, perché tale tipo di sepoltura verrà equiparata a tutti gli effetti alla dispersione senza recupero dell'urna.
8. Le fosse destinate all'inumazione dell'urna hanno le seguenti dimensioni: max 0,40 mt. in lunghezza, max 0,40 mt. in larghezza. La distanza tra le fosse non deve essere inferiore a mt. 0,40. Tra il coperchio dell'urna ed il piano di campagna deve intercorrere uno strato di terra di spessore non inferiore a mt. 0,30 e non superiore a mt. 0,50.

9. Ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo di dimensioni 15 cm x 15 cm e 4 cm di spessore, da collocarsi sul terreno sopra l'urna e recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

ART. 89

FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ ALLA DISPERSIONE

La dispersione è ammessa nel rispetto della volontà del defunto e soltanto se tale volontà trova espressione in:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui gli aventi titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione con data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, accompagnata dalla dichiarazione del rappresentante legale dell'associazione stessa e salvo il caso in cui vi sia contraria dichiarazione autografa del defunto successiva all'iscrizione all'associazione ed alla dichiarazione di cui sopra;
- c) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del cod. civ).
- d) in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del comune di ultima residenza del defunto.
- e) La volontà manifestata dai Legali Rappresentanti per i minori o per le persone interdette.

ART. 90

RICHIESTA DI DISPERSIONE DELLE CENERI

Nel rispetto della volontà del defunto la richiesta di autorizzazione, rivolta alla dispersione, deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, legittimato secondo la legge, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
- b) del soggetto, legittimato, che provvede alla dispersione delle ceneri, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
- c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- d) l'eventuale permesso scritto del proprietario dell'area se le ceneri verranno disperse in area privata.

ART. 91

SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE ISTANZA ED ESEGUIRE LA DISPERSIONE

1. La richiesta di autorizzazione alla dispersione è presentata dal soggetto indicato dal defunto per la dispersione.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto.
3. Se il soggetto indicato dal defunto non provvede a dare esecuzione alla volontà di questi provvede uno di quelli indicati all'art.3 lett.d) L.n. 130/2001
4. Se il defunto non ha lasciato indicazioni sulla persona, provvede il coniuge.
5. In mancanza del coniuge od in caso di rifiuto di questi provvede altro parente prossimo secondo gli artt. 74-75-76-77 Codice Civile.
6. In assenza o nell'impossibilità dei soggetti di cui sopra provvede l'esecutore testamentario.
7. In subordine il legale rappresentante di associazione per la cremazione cui il defunto era iscritto.
8. In subordine il personale dei servizi cimiteriali del comune solo per dispersione delle ceneri nei cimiteri comunali.
9. Nella determinazione del luogo di dispersione delle ceneri è osservata la volontà del defunto, se il defunto non ha lasciato indicazioni sceglie, tra i luoghi consentiti, il soggetto legittimato ad eseguire la dispersione.

ART. 92

MODALITA' E LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Il Comune di Bagni di Lucca tramite l'ufficio di Stato Civile autorizza la dispersione delle ceneri di defunti che
 - a) sono decedute nel territorio del Comune di Bagni di Lucca;
 - b) sono ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
 - c) sono nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
 - d) aventi il coniuge o i parenti fino al 2° grado residenti nel Comune.
2. Il Comune di Bagni di Lucca autorizza la dispersione, oltre che nei cimiteri, nei seguenti luoghi:
 - a) in aree a ciò destinate all'interno del cimitero di cui alla vigente normativa;
 - b) in montagna, a distanza di oltre 200 mt. da centri ed insediamenti abitativi;
 - c) nei corsi d'acqua e nei fiumi;
 - d) in aree naturali appositamente individuate nell'ambito delle aree di propria pertinenza dai comuni, dalle province e dalla regione;
 - e) fuori dei centri abitati, in aree private all'aperto con il consenso del proprietario e senza che siano perseguite finalità di lucro.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dal Codice della Strada.
3. La dispersione nei fiumi e corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
4. Ove manchi indicazione del defunto ed i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione per la conservazione delle ceneri, si provvede alla dispersione delle stesse in cinerario comune.

ART. 93

DEPOSITO DELLE URNE CINERARIE

1. Le urne contenenti le ceneri destinate alla dispersione vengono depositate presso il cimitero indicato dall'Amministrazione comunale in attesa del rilascio dell'autorizzazione alla dispersione o comunque prima che si dia esecuzione alla dispersione autorizzata.
2. Presso il cimitero di cui al comma 1 possono essere lasciate in deposito le urne contenenti ceneri in attesa di dispersione o di destinazione definitiva per un tempo massimo di mesi 6. Decorso tale termine senza che sia stata data una destinazione alle stesse si procede alla loro dispersione in cinerario comune indipendentemente dalla indicazione di un luogo per la dispersione da parte del defunto.

ART. 94

COMPETENZA AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri compete all'Ufficiale di Stato civile nel territorio comunale, anche per le ceneri appartenenti a persone defunte fuori dal Comune di Bagni di Lucca, previa la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento.
2. L'autorizzazione alla dispersione reca indicazione della data e del luogo in cui la stessa deve avvenire.
3. Ove l'autorizzazione alla dispersione sia stata rilasciata da altro comune deve esserne data comunicazione all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bagni di Lucca che verifica l'inesistenza di impedimenti secondo il presente regolamento (silenzio assenso) e verifica il rispetto delle norme di legge e del presente regolamento nelle operazioni di dispersione da parte di coloro che sono stati autorizzati.
4. L'Ufficio di Stato Civile comunica al Servizio cimiteri del Comune le dispersioni autorizzate nel territorio comunale.
5. Se la dispersione è richiesta per luogo fuori comune essa deve essere autorizzata dal Comune di destinazione delle ceneri.

ART. 95

FORMALITA' DELLE OPERAZIONI DI DISPERSIONE

1. La persona che esegue la dispersione in luogo diverso dal cinerario comune deve attestare sotto la propria responsabilità con dichiarazione datata e sottoscritta che la dispersione è avvenuta nel luogo e nel giorno per cui è stata autorizzata.
2. La dichiarazione deve essere trasmessa in originale all'ufficio di stato civile del Comune di Bagni di Lucca.
3. Il soggetto che ha eseguito la dispersione deve consegnare entro 10 gg. l'urna ai servizi cimiteriali.
4. La dispersione all'interno delle aree cimiteriali appositamente destinate viene eseguita previa comunicazione ai servizi cimiteriali comunali che regolano l'utilizzo delle aree suddette e dietro pagamento della relativa tariffa.

ART. 96

SANZIONI

Alle violazioni del presente regolamento e salva la configurazione di illecito penale, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7bis D.Lgs. n.267/2000.

ART. 97

SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

E' apposta in un cimitero comunale una targa riportante i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse. Il Comune di Bagni di Lucca può stabilire di fornire tale targa dietro pagamento di apposita tariffa. Con specifici provvedimenti l'Amministrazione comunale stabilisce inoltre le dimensioni, la tipologia e gli spazi e le modalità di apposizione di dette targhe.

ART. 98

REGISTRO DELLE DISPERSIONI DELLE CENERI

L'Ufficio di stato civile tiene aggiornato un registro delle dispersioni, e comunica all'ufficio competente alla gestione dei cimiteri le autorizzazioni rilasciate.

ART. 99

AFFIDAMENTO CENERI

A richiesta degli aventi titolo, come da normativa vigente si dispone:

- a) la possibilità di affidamento al richiedente dell'urna delle ceneri del defunto, è regolata dalla normativa in materia;
- b) l'obbligo di sigillare l'urna e l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
- c) la procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti; viene attivata a seguito di richiesta dell'avente titolo contenente i dati anagrafici del richiedente, la dichiarazione di responsabilità della custodia delle ceneri ed il consenso all'effettuazione dei controlli periodici da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) la verbalizzazione della consegna e la modalità di conservazione delle ceneri stesse;
- e) la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;
- f) la possibilità che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo;
- g) per il rilascio dell'autorizzazione e la eventuale verifica di controllo sia corrisposta idonea tariffa definita dall'Amministrazione comunale;
- h) il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale, degli aventi titolo e l'obbligo di comunicare all'A.C. eventuali variazioni del luogo di conservazione.

TITOLO VI

CAPO I – ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART.100

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di illuminazione votiva è gestito dal Comune in regime di privativa. L'Amministrazione Comunale provvede al servizio illuminazione votiva nei cimiteri comunali direttamente in economia o mediante concessione a terzi.
2. Il gestore del servizio provvede alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, nonché alla gestione e all'esercizio degli impianti.
3. L'Amministrazione Comunale è tenuta a dare adeguata pubblicità agli utenti in ordine alle concessioni rilasciate per la gestione del servizio.

ART.101

DOMANDA DI ABBONAMENTO, DURATA - SCADENZA – TARIFFA

1. Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva deve effettuare richiesta al gestore del servizio.
2. Il gestore provvede alla erogazione della illuminazione mediante lampada non superiore a 5 Watt; è vietato pertanto utilizzare lampade ad altra fonte di energia salvo quanto previsto al successivo articolo 104 comma 2.
3. Il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno.
4. Qualora l'utente non comunichi a mezzo lettera raccomandata A.R., la propria disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di un anno.
5. In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.
6. La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata è fissata con provvedimento dell'Amministrazione comunale.
7. Per il primo periodo di utenza, di cui al precedente articolo, il canone di abbonamento sarà fissato in dodicesimi. L'importo dovrà essere versato anticipatamente.
8. Il pagamento della tariffa di cui al sesto comma dovrà essere effettuato dall'utente in forma anticipata ed in un'unica rata con versamento da eseguirsi, secondo le modalità previamente comunicate dal comune o dal gestore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.
9. Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a 15 giorni, il Comune può provvedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo.
10. Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:
 - a) l'impianto di allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato costituito da portalampana, lampadina e connessioni, cui sono correlate le spese di 1° impianto fissate secondo la tipologia della sepoltura;
 - b) la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.

ART.102

LAVORI DI MANUTENZIONE

1. In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba (sepoltura a terra, loculo, cinerario, ossario, cappella, ecc.), l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva comunicazione all'Ufficio stesso ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e poi di ri-collegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente dagli addetti; tale scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato e l'intervento potrà avvenire dietro corresponsione della tariffa di nuovo allaccio come sarà appositamente fissata dall'Amministrazione comunale.
2. Nel caso si accerti d'ufficio l'inadempimento di cui al comma precedente, si procederà all'applicazione di una maggiorazione pari al 50% della tariffa di cui sopra.

ART.103

INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

1. Il Comune e, per esso, l'eventuale gestore esterno non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni temporanee del servizio per guasti o danni da causa forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ecc... Per tali interruzioni o sospensioni l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

ART.104

DIVIETI

1. E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. In nessun caso l'utente è autorizzato a posizionare direttamente, anche temporaneamente, qualsiasi tipo di impianto o allestimento destinato all'illuminazione votiva. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune o del gestore, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto entro 15 gg. dalla data di ricezione riscontrata.

ART.105

RISERVA

1. Il Comune si riserva il diritto di apportare alle condizioni di abbonamento contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati a mezzo stampa o lettera raccomandata.

2. Il comune si riserva comunque la facoltà di stabilire, sia per cimiteri di nuova costruzione che per i cimiteri esistenti, l'utilizzo di forme alternative per l'illuminazione votiva, finalizzate allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili.

ART.106

RECLAMI

1. Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto al comune o direttamente al gestore, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune o del gestore.

ART.107

DECESSO DEL TITOLARE DEL CONTRATTO: VARIAZIONE DELL'INTESTAZIONE

1. In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione direttamente al gestore ai fini della variazione dell'intestazione, e comunque a provvedere al pagamento del canone.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ART.108

ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ART.109

MAPPA DEI CIMITERI

1. Presso il Responsabile del servizio e' tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero di sepoltura e nominativo e data di morte del defunto, che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nel registro cimiteriale.
4. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica.
5. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi della concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione.

ART.110

REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto e' tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

CAPO II – NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ART.111

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti comunali di polizia mortuaria, ed ogni altro atto o provvedimento emanato dall'amministrazione comunale in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
3. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a disposizioni precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
4. Il provvedimento del Responsabile del servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti precedentemente e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, le disposizioni in materia di Polizia Mortuaria precedenti cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 112

CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, o la costruzione di edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART.113

ATTI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Spetta ai soggetti individuati quali responsabili di servizio nell'ambito del Regolamento per l'organizzazione degli uffici, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

ART.114

CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART.115

ESTINZIONI E TRASFORMAZIONE DI CONCESSIONI A TEMPO INDETERMINATO

1. Al fine di ristabilire un corretto equilibrio nelle disponibilità dei vari cimiteri, il Comune promuove iniziative volte a favorire l'estinzione o la trasformazione delle concessioni a tempo indeterminato rilasciate entro la data di entrata in vigore del DPR 803/1975 (*entrato in vigore il 10.02.1976*).

2. Con appositi atti l'Amministrazione comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni da fornire a concessionari per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

3. I concessionari originari o suoi legittimi eredi di propria iniziativa o su invito dei servizi cimiteriali, possono chiedere di sottoscrivere una rinuncia irrevocabile alla concessione a tempo indeterminato.

4. Il comune in tal caso può prevedere:

- una concessione gratuita per l'uso di una celletta ossario per 25 anni sostenendone anche le spese derivate dai lavori di estumulazione e riposizionamento dei resti - -ovvero la contestuale trasformazione della stessa in concessione a tempo determinato.

5. Analogamente l'amministrazione Comunale adotta analoghe iniziative per il recupero della disponibilità di posti all'interno dei cimiteri.

6. La concessione oggetto di rinuncia rientrerà quindi a pieno titolo nella disponibilità del Comune per essere nuovamente utilizzata secondo le procedure ordinarie per le tumulazioni con concessione a tempo determinato nei limiti massimi previsti dal presente regolamento.

ART.116

SANZIONI

Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. n.285/90 e s.m.i., le quali sono punite ai sensi dell'Art.107 del medesimo e s.m.i., è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità cui art. 7/bis D.Lgs. 267/2000 (inosservanza ai Regolamenti).

ART.117

NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso richiamo alle norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90 e s.m.i., nella Circolare Min. San. 24 Giugno 219993 n. 24, nonché in tutte le disposizioni legislative statali e regionali, circolari

ministeriali e ordinanza sindacali o provvedimenti che saranno emanati successivamente alla data di entrata in vigore.

ART.118

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo a quello di approvazione dal Consiglio Comunale qualora la deliberazione stessa sia votata con immediata eseguibilità.